



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 19/01/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 45

data: 22/12/2011

OGGETTO: Convenzione con il Tribunale di Lecce per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità.

L'anno duemilaundici addi ventidue del mese di Dicembre alle ore 16,50 nella solita sala della adunanze, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente		Presente
1) RUSSO Mauro	Sì	9) CORVINO Niceta	Sì
2) PRETE Anna Elisa	No	10) DIMA Simone	Sì
3) BUFANO Fabio	Sì	11) MANGIACAVALLO A.	Sì
4) CISTERNINO O.Maurizio	Sì	12) FELLINE L. Roberto	No
5) DIMA Luca	Sì	13) GALATI Angelo	No
6) POTENZA Sandro	Sì	14) DURANTE Cherubino	No
7) DURANTE Antonio	Sì	15) GIAUSA Marino	Sì
8) SERINO Luigi	Sì	16) DEGAETANI Luigi	No

Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Alberto Mangiacavallo nella sua qualità di Presidente .

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

<p>REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE</p> <p>Data: <u>20.12.2011</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale</p>

<p>REGOLARITA' CONTABILE Parere:</p> <p>Data: _____</p> <p>Il Respons. del SERV. FINANZIARIO</p>

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin-left: auto;"></div>

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Convenzione con il Tribunale di Lecce per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell'art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e 187 c. 8bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
- che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. n. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e 187 c. 8bis *C.d.S.*, prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;
- che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Tribunale di Lecce ha richiesto la disponibilità ai Comuni alla stipula della convenzione di che trattasi;

RITENUTO di aderire alla richiesta suddetta stante l'importanza del lavoro di pubblica utilità e considerata la valenza rieducativa e riabilitativa dello stesso alternativa alla pena detentiva;

VISTO l'allegato schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001 proposto dal Tribunale di Lecce e ritenuto meritevole di approvazione;

RILEVATO che è a carico del Comune solo l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;

RITENUTO di esprimere le seguenti direttive:

- le eventuali unità assegnate al Comune di Melendugno svolgano la propria attività nei seguenti settori: assistenza in favore di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti, extracomunitari; protezione civile; tutela del patrimonio pubblico e ambientale; sicurezza stradale; altre attività pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- il coordinamento e la direzione della prestazione dell'attività lavorativa dei condannati sarà affidata ai responsabili dei settori comunali interessati;
- la convenzione avrà la durata di anni 3 a decorre dalla data di sottoscrizione;
- il numero di unità da impiegare contemporaneamente durante l'anno solare sarà massimo pari a due;

UDITI gli interventi di cui si dà conto nell'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti (risulta assente il consigliere Degaetani);

DELIBERA

DI RICHIAMARE qui la narrativa e le direttive in essa contenute, che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE, per i motivi di cui in narrativa, lo schema di Convenzione tra il Comune di Melendugno e il Tribunale di Lecce per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Allegato alla deliberazione consiliare n. 45 del 22.12.2011

TRIBUNALE DI LECCE

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001.

presso Tribunale civile e penale di Lecce, Viale De Pietro

Premesso:

- che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell'art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e 187 c. 8bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
- che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. n. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli artt. 186 c. 9bis e 187 c. 8bis *C.d.S.*, prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;
- che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9bis e 187 c. 8 bis *C.d.S.*, con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;

- che è necessario inserire tale innovazione rispetto alla sanzione di competenza del giudice di pace nello schema delle convenzioni approvato con il D.M. 26 marzo 2001, nelle more di una sua eventuale modifica *de iure condendo*;
- che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. _____, delegato Presidente del Tribunale di Lecce, giusta la delega di cui in premessa, e il Comune di Melendugno, nella persona del legale rappresentante _____ nato il _____ a _____ si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero _____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti:

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

L'Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di _____ (via _____ tel. _____), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis *C.d.S.*, qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento: le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal _____.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 22/12/2011

Il Presidente
Dr. Alberto Mangiacavallo
F.to all'originale



Il Segretario comunale
Dr. Antonio Antonica
F.to all'originale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUEELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune www.comune.melendugno.le.it il 19/01/2012

Melendugno, li 19/01/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica
F.to all'originale

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

E' divenuta eseguibile in data 22.12.2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL.

Melendugno, li 19/01/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica
F.to all'originale